



Comune di
ACI BONACCORSI

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di C.C. n. del

INDICE

TITOLO I

CAPO I

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 SINGOLI POSTEGGI - AMPIEZZA DELLE AREE
- ART. 3 CONCESSIONE DEI POSTEGGI E PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 4 REVOCA E SOSPENSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 5 SUBINGRESSO
- ART. 6 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

CAPO II

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

- ART. 7 -DEFINIZIONE
- ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E/O SAGRE
- ART. 9 DOMANDE E ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO E/ O SAGRE
- ART. 10 ASSEGNAZIONE DI AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI
- ART. 11 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
- ART. 12 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 13 ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE
- Art.14 PULIZIA DEL POSTEGGIO
- ART. 15 SANZIONI
- ART. 16 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

CAPO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO SU QUALSIASI AREA PURCHÈ IN FORMA ITINERANTE

- ART. 17 RILASCIO NULLA OSTA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 8 L.R. 18/95
- ART. 18 TEMPO DI SOSTA CONSENTITO
- ART.19 LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ
- ART.20 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

TITOLO II

CHIOSCHI

- ART. 21 INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 22 DEFINIZIONI
- ART. 23 TIPOLOGIE DI VENDITE ED ATTIVITA' CONSENTITE
- ART.24 CARATTERISTICHE
- ART. 25 DIMENSIONI E CRITERI DI COLLOCAZIONE
- ART.26 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 27 DECADENZA-ORDINE DI CESSAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART.28 DIVIETI E VIGILANZA
- ART.29 TRASFERIMENTO DI SEDE DEI CHIOSCHI
- ART.30 MODALITA' DI VENDITA NEI CHIOSCHI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

TITOLO III

“DEHORS”

CAPO I

ART.31 DEFINIZIONI

CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DIDEHORS STAGIONALI

ART.32 ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS

ART.33 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

ART.34 CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

ART.35 CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

ART.36 AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'UTILIZZO

ART.37 PROROGA DEHORS STAGIONALI

ART.38 ATTIVITA'

ART.39 REVOCA O SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DAL DEHORS.

ART.40 DANNI ARRECATI

ART.41 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

ART.42 PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

CAPO III

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS CONTINUATIVI

ART.43 DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

ART. 44 CANONE

ART.45 ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS CONTINUATIVO

ART.46 CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

ART.47 DEPOSITO CAUZIONALE

ART.48 ESAME PROGETTO PRELIMINARE

ART.49 PROCEDURE AUTORIZZATORIE

ART.50 ATTIVITA'

ART.51 CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART.52 DANNI ARRECATI

ART. 53 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

CAPO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

ART.54 SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO V

ART. 55 DEHORS INSTALLATI SU AREA PRIVATA

TITOLO IV

ART.56 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente atto è rivolto a regolamentare l'esercizio del commercio su aree pubbliche esercitato in:
- singoli posteggi distinti per:

- a) Tipo A di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 01.03.1995 n. 18 come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 (area data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata quotidianamente dall'interessato per almeno cinque giorni la settimana);
- b) Tipo B di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 01.03.1995 n. 18 come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 (area data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dall'interessato solo in uno o più giorni della settimana indicati dallo stesso);
- in occasione di Fiere mercato o sagre
- in forma itinerante - Tipo. C di cui all'art. 1 comma 2 lett. C) della Legge Regionale 18/95 come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2

ART. 2

SINGOLI POSTEGGI - AMPIEZZA DELLE AREE

Sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, si individuano i seguenti posteggi e la loro superficie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A) e B):

Tipo A)

- Villetta dei Pini in via Garibaldi – posteggio di mq. 25 – settore alimentare;
- Villetta dei Pini in via Garibaldi – posteggio di mq. 25 – settore non alimentare;
- Via Etna angolo via Archimede – posteggio di mq. 25.- settore alimentare;
- Villetta in via Garibaldi ingresso da San Giovanni La Punta – posteggio di mq. 25 – settore alimentare;
- Villetta in via Garibaldi ingresso da San Giovanni La Punta – posteggio di mq. 25 – settore non alimentare;
- Via Stadio- area parco Livatino – posteggio di mq. 100 – settore alimentare;
- Piazza Sant'Apollonia - posteggio di mq. 25 – settore alimentare;
- Via Muri Bianchi slargo adiacente la carreggiata – posteggio di mq. 25 – settore alimentare;

La superficie di ciascun posteggio come sopra indicata si riferisce al suolo pubblico su cui insiste l'esercizio.

L'area di suolo pubblico occupata dai servizi igienici destinati al pubblico viene concessa oltre la superficie del singolo posteggio e non è soggetta a tassazione.

L'attività nei posteggi Tip. A) di via Stadio – area Parco Livatino, Piazza Sant'Apollonia, Villetta in via Garibaldi ingresso da San Giovanni La Punta, Villetta dei Pini di Via Garibaldi e Via Etna angolo via Archimede dovrà essere esercitata esclusivamente mediante strutture precarie regolarmente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato il posizionamento di automezzi.

Unitamente ai posteggi come sopra individuati può essere concessa, in via temporanea, un'area circostante di servizio purchè disponibile. Tale concessione è sottoposta al pagamento ordinario della tassa per l'occupazione, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per la disciplina dei canoni di occupazione degli spazi ed aree pubbliche; la superficie di suolo concessa non può

essere superiore a 3 volte quella del posteggio cui è asservita. Il concessionario è tenuto al pagamento integrale del canone contestualmente al rilascio della concessione per l'intera area e per l'intero periodo; il provvedimento di concessione temporaneo è esposto al pubblico per tutto il periodo di concessione.

Altresì, come previsto dall'art. 28 comma 6) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C. C. N. 44 del 21/12/1998 e ss.mm.ii. La corresponsione del canone per le concessioni temporanee superiori a centottanta giorni a favore di operatori commerciali, può avvenire, nel limite del 50% dell'importo liquidato, anche mediante la fornitura da parte del concessionario del servizio di manutenzione ed abbellimento delle aree immediatamente limitrofe a quelle concesse, nel rispetto delle modalità e nei termini stabiliti con specifico capitolato stilato dall'Ufficio Tecnico Comunale, approvato dalla G.M. e sottoscritto dal funzionario apicale avente competenza alla riscossione dell'imposta, dal funzionario apicale avente competenza in materia di manutenzione del patrimonio comunale e dal concessionario"

Tipo B)

- Piazza Quieta – n. 3 posteggi di mq. 10 cadauno – settore non alimentare (fiori e piante) di cui n.2 riservati ad agricoltori diretti e/o imprenditori agricoli;

- Villetta dei Pini in via Garibaldi – n. 12 posteggi di mq. 10 cadauno – settore alimentare (riservati ad agricoltori diretti e/o imprenditori agricoli nell'ambito di iniziative promosse dal Comune)."

ART. 3

CONCESSIONE DEI POSTEGGI E PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Le nuove autorizzazioni per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera A) B) e C) della L.R. 18/95 sono rilasciate dal Dirigente competente per materia.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone ed a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi se accompagnata da valida SCIA sanitaria ai sensi del regolamento CE n.852/2004.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il richiedente dà prova, mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per il tipo di attività.

La domanda in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione va inviata al SUAP, tramite PEC, o raccomandata con avviso di ricevimento ove previsto per legge, unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A) e B) e della contestuale concessione del posteggio, possono essere presentate solo a seguito di emanazione di bando contenente l'indicazione del posteggio e del settore merceologico.

Le domande delle autorizzazioni sono esaminate secondo le prescrizioni del bando che si uniforma ai criteri previsti dell'Intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 70, comma 5 del decreto lgs n.59/2010, del Documento unitario di attuazione dell'Intesa e dalla legge 27 dicembre 2017 n.205 commi 1180 e 1181.

Per l'assegnazione dei posteggi, in caso di pluralità di domande si terrà conto dei criteri ivi sanciti e in particolare:

- della maggiore professionalità acquisita riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese;
- di quanto previsto dall'art. 1, comma 1181 della Legge 205/2017;
- di tutto ciò che rappresenta obbligo per contrarre con la P.A.

A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione, che è quello della spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o di ricezione tramite posta elettronica certificata. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare, in caso di ulteriore parità della maggiore età del 8 richiedente (L.R. 18/95, art.5 comma 2).

La durata della concessione è fissata in anni dodici al fine di garantire all'esercente una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali così come indicato dal Documento unitario di attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 70, comma 5 del d. lgs n.59/2010 recepito con D.A. n.3545 del 12/12/2016.

In occasione di Fiere - Mercato o Sagre il dirigente competente può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 6 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18. "

ART. 4

REVOCA E SOSPENSIONE DEL POSTEGGIO

Il Responsabile del Servizio può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

senza oneri per il Comune.

Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio ha diritto ad ottenere un altro posteggio

di analoga superficie.

La concessione deve essere revocata quando l'interessato non abbia adempiuto al previsto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La concessione di posteggio viene sospesa al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata lavorativa, più volte sanzionato;
- c) mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. I suddetti tre casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'Amministrazione Comunale da parte dei produttori agricoli per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche per un periodo fino a sei mesi.

ART. 5

SUBINGRESSO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio è trasferita

automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale.
Il

trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio è ammesso: .

a) per atto "tra vivi" redatto da un notaio e regolarmente registrato;

b) per causa di morte a favore degli eredi testamentari o legittimi:

Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista

per il dante causa.

ART. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale ai produttori agricoli in regola ai sensi del decreto leg.vo n. 228/2001 è effettuata con le procedure di cui all'art. 3 del presente regolamento.

CAPO II

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall' art. 1 comma 2 lettera

f) della legge Regionale 1 marzo 1995 n.18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

.

ART. 7

DEFINIZIONE

1. Per fiera mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.

2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E/O SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco con provvedimento di istituzione.

2. Una parte di tali aree (e nel caso di fiere mercato specializzate anche l'intera area a ciò destinata) può essere utilizzata per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

ART. 9

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO E/ O SAGRE

1. La domanda per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato e/o sagra deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art.5 della L.R. 1 marzo 1995 n.18 almeno 60 giorni prima della fiera.

2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 gg. prima del suo svolgimento.

3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre possono essere utilizzate da chi è titolare di autorizzazione di cui alla L.R. 18/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nell' assegnazione dei posteggi hanno priorità i titolari di autorizzazioni di cui all' art. 1 comma 2 lettera c) della citata legge e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di che trattasi.
5. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze nella fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività, comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente è considerato assente e pertanto si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
8. Gli operatori in graduatoria, non immediatamente assegnatari, presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti nei giorni della manifestazione, sono, comunque, considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
9. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente più di un posteggio durante lo svolgimento della fiera.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DI AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI

Nel provvedimento di istituzione della fiera - mercato e/o sagra il Sindaco determinerà anche l'ampiezza delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

L'assegnazione di questi posteggi avverrà con le procedure di cui all'art. 9 del presente regolamento;

ART. 11

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI

La vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie. Pertanto, le installazioni mobili e le relative attrezzature utilizzate per tale attività devono avere le caratteristiche e i requisiti giudicati idonei dal Servizio Sanitario competente, ai sensi del regolamento CE 852/2004.

Gli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario.

E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione degli oggetti abbinati a dolci ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante ecc.

ART. 12

TARIFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e per la raccolta rifiuti sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 13

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della Forza Pubblica i seguenti documenti:

1) Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

Gli artigiani dovranno esibire il certificato di iscrizione all'albo degli artigiani;

I produttori agricoli dovranno esibire copia della segnalazione certificata di inizio attività presentata ai sensi del decreto legislativo 228/2001 e successive modificazioni.

2) Concessione del posteggio;

3) Ricevuta di pagamento del suolo pubblico.

Art.14

PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di qualsiasi sorta e specie. Questi dovranno essere messi in appositi sacchi a perdere, di cui l'operatore dovrà munirsi, e depositati nei contenitori porta rifiuti.

ART. 15

SANZIONI

La concessione del posteggio viene sospesa a causa del mancato rispetto :

a) della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla L.R. n.18/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dell'onere che incombe sull'assegnatario dell'area di lasciarla giornalmente pulita di rifiuti, più volte sanzionato.

ART. 16

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera mercato o sagra è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere

istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi all'affidamento a soggetto esterno.

2. Gli uffici preposti provvederanno all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'amministrazione comunale;

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.

4. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'A.S.L.

5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area nella quale insiste la fiera mercato o sagra.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili,

ingressi a negozi o a private abitazioni.

7. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza del suolo non inferiore a 2 mt nel punto più basso.

8. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.

CAPO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO SU QUALSIASI AREA PURCHÈ IN FORMA ITINERANTE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n.18 (come integrata e modificata dalla L.R. 2/96):

Commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante (tip. C).

ART. 17

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è ammesso ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n.18 come integrata e modificata dalla L.R. 2/96.

ART. 18

TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 lettera c) della L.R. 01.03.1995 n.18 e l'agricoltore di cui all'art. 18 comma 2 letto a) della legge stessa, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 228/2001 e successive integrazioni e modificazioni non possono sostare nello stesso punto per più di due ore e la distanza fra due soste consecutive non deve essere inferiore a 250 metri.

ART.19

LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ

Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art.20 comma 2 della L.R. I marzo 1995 n.18.

ART.20

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 2 e dell'art. 10 della L.R. 01.03.1995 n.18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Tale orario di vendita potrà essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici.

TITOLO II

CHIOSCHI

ART. 21

INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Al fine di armonizzare l'esercizio delle attività commerciali mediante l'utilizzo dei chioschi con il decoro, la bellezza e l'armonia del contesto urbano circostante valorizzando l'ambiente, il paesaggio, i beni architettonici ed il patrimonio monumentale della città di Aci Bonaccorsi si disciplina l'installazione dei chioschi sul suolo pubblico del Comune di Aci Bonaccorsi

ART. 22

DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono.
2. Per "chiosco" si intende un manufatto leggero, di dimensioni contenute, anche prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi installato a seguito di atto di concessione di suolo pubblico e di permesso per costruire, rilasciati dall'Amministrazione comunale, le cui caratteristiche saranno specificati negli articoli successivi del presente Regolamento.
3. Per "suolo pubblico" si intende, nel rispetto del Piano Regolatore vigente, il suolo pubblico appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, sul quale si verifichino le condizioni di compatibilità urbanistica, di cui alle specificazioni dell'allegato tecnico al presente Regolamento, nel quale è riportata l'attuale disciplina urbanistica vigente.
4. Per "occupazione di aree esterne" si intende l'occupazione del suolo pubblico di aree limitrofe al chiosco nei limiti denominate "dehors" di cui all'art. 31.
5. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, pari a Centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ART. 23

TIPOLOGIE DI VENDITE ED ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Le attività che possono essere svolte in chioschi sono:

- a) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande. Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita di tali prodotti e la possibilità per gli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con assistenza del servizio ai tavoli nel rispetto del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico.
- b) vendita e consumo di frutta e verdura;
- c) vendita di piante e fiori;
- d) vendita di libri;
- e) vendita di quotidiani e periodici;
- f) vendita di gelati;
- g) vendita di gadget e souvenir ed oggetti di piccolo artigianato;
- h) piccole attività culturali, artigianali e/o artistiche improntate alla sostenibilità condotte da giovani;
- i) info-point e offerta di itinerari in lingua, servizi ai visitatori.

ART.24

CARATTERISTICHE

1. La struttura del manufatto è da eseguire in muratura, in carpenteria metallica e/o in legno nel rispetto della normativa prevista a tutela della sicurezza pubblica.
2. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali e nel rispetto del contesto ambientale in cui è inserito.
3. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi sono individuate nel Piano previsto dall'art. del presente Regolamento e devono essere riportabili ai sotto indicati criteri:
 - a) gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) devono essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco. Eventuali sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
 - b) gli impianti tecnologici, le tende esterne, le insegne e le scritte pubblicitarie devono essere:
 - b 1) previste già in fase di progetto;
 - b 2) organicamente inserite nella struttura del chiosco;
 - b 3) espressamente autorizzate dal Comune nel rispetto delle normative vigenti;
 - b 4) eseguiti a norma di legge i relativi lavori.
 - c) le tende da sole devono essere retrattili, di tessuto impermeabile ed ignifugo, devono coordinarsi armonicamente con il chiosco ed essere, preferibilmente, di colore dominante grigio ghiaccio. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.
4. È vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale, a pena di decadenza della concessione, salvo la pubblicità istituzionale prevista nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 25

DIMENSIONI E CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. I chioschi, devono essere collocati sul territorio comunale nel rispetto di ogni vincolo (paesaggistico, ambientale, archeologico, idrogeologico o altro) e nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
I chioschi possono avere una superficie massima di 25 mq compreso il servizio igienico per l'operatore. L'altezza non deve essere inferiore a mq 2,50.

2. La collocazione dei chioschi deve avvenire nel rispetto della tutela dei beni storici artistici ed ambientali. Per il posizionamento dei chioschi sono vietate le collocazioni che contrastino con gli aspetti di decoro dello spazio urbano, di sicurezza, di igiene e di pubblico interesse. Per il posizionamento, salva la previsione dei piani urbanistici e quelli di settore, devono essere comunque rispettate le distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile.

3. I chioschi devono rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Con particolare riferimento ai chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, con ingresso dall'esterno del chiosco, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 e 10 del presente Regolamento.

ART.26

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.). Il concessionario è altresì tenuto al rispetto della regolarità tributaria nei confronti dell'ente.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento di tutti gli oneri che derivano dall'occupazione, nonché del contributo di costruzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR n. 380/'01.

3. Gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico sono determinati in funzione delle tariffe di occupazione di suolo pubblico vigenti ed indicate al vigente Regolamento per l'applicazione del canone COSAP.

4. Il concessionario all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature.

5. Allo scadere della concessione il concessionario:

a) dovrà, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, provvedere alla rimozione della struttura;

b) avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, provvedendo al ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e di tutte le modifiche apportate ai marciapiedi e banchine, conseguenti al collocamento dei manufatti in questione.

6. In caso di omissione di quanto previsto nel comma precedente, le opere saranno eseguite dal Comune di Aci Bonaccorsi e la relativa spesa è addebitata al concessionario, previo incameramento della cauzione fideiussoria all'uopo stipulata.

7. In riferimento alla gestione dei rifiuti è fatto obbligo ai concessionari di garantire, nello spazio di esercizio dell'attività, la raccolta differenziata degli stessi e di garantire la pulizia delle aree di pertinenza.

ART. 27

DECADENZA-ORDINE DI CESSAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La concessione di suolo pubblico decade di diritto, qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione ovvero gli obblighi di cui all'art. 12, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali ed in particolare quanto previsto all'uopo nel Regolamento per l'applicazione del canone COSAP.

2. La decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata e resta comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione.

4. In caso di decadenza dalla concessione di suolo pubblico il Servizio Polizia Amministrativa ordinerà la cessazione dell'attività nel chiosco.
5. Viene, altresì, dichiarata la decadenza della concessione ed ordinata la cessazione dell'attività:
- a) quando l'esercente dell'attività perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/10;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - c) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'occupazione di suolo e del permesso per costruire, salvo la facoltà del Comune di concedere ulteriori 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare.
 - d) nel caso di mancata utilizzazione dell'area concessa per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza.
 - e) qualora l'area sia stata concessa per un uso stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si provvederà all'ordine di cessazione dell'attività è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/3) previsto;
 - f) il chiosco abbia subito modificazioni rispetto al progetto assentito;
 - g) l'omessa manutenzione del chiosco che comporti uno stato di degrado con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari ed estetici, di sicurezza, vivibilità ed accessibilità;
 - h) l'occupazione abusiva del suolo pubblico con l'installazione di accessori e arredi fissi o mobili, con l'esposizione di merci o mezzi pubblicitari;
 - i) nel caso di rinuncia da parte del titolare.
4. L'ordine di cessazione dell'attività conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART.28

DIVIETI E VIGILANZA

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica all'occupazione del suolo, al chiosco installato e all'attività commerciale se non espressamente autorizzate o segnalate secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.
2. Al fine di assicurare la rispondenza alle modalità operative previste dalla presente disciplina, il Servizio Autonomo di Polizia Locale in collaborazione con i Servizi competenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, svolge le funzioni di controllo, accertamento e verifica in merito all'occupazione del suolo pubblico, all'installazione del chiosco e all'esercizio dell'attività commerciale assentita con i titoli rilasciati dall'Amministrazione. Tali controlli, accertamenti e verifiche sono effettuati, periodicamente, in corso d'opera per l'intervento di installazione e durante l'esercizio dell'attività commerciale svolta.
3. Il servizio competente al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei chioschi ha la possibilità di accedere alla Banca dati COSAP per verificare il regolare pagamento del canone COSAP da parte dei concessionari.

ART.29

TRASFERIMENTO DI SEDE DEI CHIOSCHI

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite del competente dirigente, può autorizzare o ordinare i trasferimenti dei chioschi nell'ambito della stessa zona quando:
 - a. l'area di sedime occupata dal chiosco è interessata da lavori che comportino la modifica dello stato dei luoghi o in ogni caso di interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area occupata.
 - b. il permanere del chiosco, ovvero il suo eventuale ampliamento, necessario per l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, contrasti con le norme a tutela della sicurezza pubblica, del paesaggio e del patrimonio storico artistico e per motivi contingenti di pubblico interesse.
- In entrambi i casi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. In caso di trasferimento di un chiosco, è a carico del titolare l'onere della rimozione del chiosco esistente e del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.30

MODALITA' DI VENDITA NEI CHIOSCHI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

1. I chioschi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art.4 del D.Lgs n. 170 del 2001.
2. la vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs n. 170 del 2001.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 170 del 2001.
4. Possono svolgere l'attività di vendita anche persone diverse dal titolare, nella forma di coadiuvatori in conformità alle norme legislative vigenti.

TITOLO III

DEHORS

CAPO I

ART.31

DEFINIZIONI "DEHORS"

1. per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.

2. I dehors, dal punto di vista temporale si distinguono in:

- dehors stagionale: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito al successivo art. 4, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva; Il dehors stagionale può essere inoltre rilasciato anche per alcune ore durante la giornata a condizione che lo spazio pubblico occupato venga totalmente liberato dagli arredi nelle ore di mancato utilizzo;
- dehors continuativo: allestimento su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) posto in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente "pertinenza" dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore a sei anni ,decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, rinnovabili di altri sei.

3. per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, si intendono le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.

CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DIDEHORS STAGIONALI

ART.32

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS

1. Gli elementi di composizione dei dehors, sono classificati come di seguito indicato:

- a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- b) fioriere
- c) elementi di delimitazione;
- d) pedane;
- e) ombrelloni;
- f) impianto di illuminazione;
- g) cestini per raccolta rifiuti;
- h) impianti di riscaldamento.

ART.33

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il periodo di occupazione è temporaneo e stagionale nel periodo compreso fra i mesi di aprile e settembre ogni anno.

ART.34

CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione dei dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio pubblico del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.

Il suolo pubblico complessivamente concesso per l'installazione del dehors non potrà essere superiore alla superficie dedicata alla somministrazione all'interno dell'attività.

2. E' consentito solo all'interno del centro storico installare dehors o parti di esso anche se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, o nel caso il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali o nelle zone ZTL del centro storico. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili

3. Nel caso di svolgimento nel luogo occupato dal dehors di eventi, manifestazioni, concerti e simili,

l'Amministrazione potrà richiedere con congruo preavviso, all'esercente la rimozione parziale o totale o lo spostamento del dehors per il tempo necessario allo svolgersi dell'evento e all'eventuale montaggio o smontaggio delle strutture. Trovano altresì applicazione gli altri casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione previsti all'art. 43 del presente regolamento.

4. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Municipale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purchè sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,20; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 1,20, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso. A giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Vigili Urbani valuteranno caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del dehors in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche.

5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento.

6. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.

8. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dal dehors.

ART.35

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

1. Delimitazione dell'area.

1.1 Per motivi di natura igienico-sanitaria, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, dovrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm. e non superiore a 180 cm. con le seguenti modalità:

a) barriera non superiore a 60 cm. con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro;

b) barriera non superiore a 60 cm. e fioriere interne di altezza minima, compresa l'essenza a dimora di cm. 100.

Nei casi dubbi, il Gruppo tecnico di cui al successivo art.8, dovrà effettuare valutazione sull'intensità del traffico nella zona in cui si intende posizionare il dehors. Inoltre potrà essere collocata barriera

di protezione nel caso di documentati motivi di sicurezza da valutarsi da parte del succitato Gruppo tecnico. In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del dehors.

2. Pavimentazione dell'area.

2.1 Nelle zone del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico generale laddove sia presente pavimentazione lapidea non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. In tal caso l'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana, realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabile, con esclusione di altri materiali. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza ed a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

2.2 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie pubblica. Le pedane saranno realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabili, con esclusione di altri materiali.

2.3 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

3. Elementi di arredo.

3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale disinfettabile e, in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.

3.2 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.

3.3 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

3.4 Fioriere: L'impiego di fioriere a delimitazione del dehors è ammesso purché; l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare in ogni caso mt. 1.60.

3.5 Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del dehors e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.

3.6 Di norma per il riscaldamento del dehors dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo degli impianti di riscaldamento dei dehors stagionali è ammesso. Gli impianti dovranno possedere conformi certificazioni.

4. Elementi di copertura: ombrelloni.

4.1 Dovranno essere di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata.

In particolare, per i centri storici e per tutti gli ambiti di pregio ambientale e quindi sottoposti a vincolo è ritenuta adatta una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Le coperture dovranno essere facilmente pulibili e non presentare incavi o anfratti in cui si possa accumulare polvere e di difficile pulizia.

Eventuali scritte o simboli pubblicitari potranno essere collocati esclusivamente sulla mantovana laterale degli ombrelloni.

4.2 Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors.

5. Varie:

5.1 In casi particolari, dove si presentasse la possibilità di un progetto d'area integrato (ad esempio la realizzazione di tutti i plateatici di una stessa via o piazza) verranno tenute in considerazione strutture nuove appositamente progettate in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè l'inserimento di tali manufatti nel contesto, per quanto riguarda forma, volume, colore e materiali, sia corretto.

ART.36

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'UTILIZZO

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale domanda in bollo. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio interessato che rilascia l'autorizzazione stessa previo parere del Comando Vigili Urbani.

2. Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga dell'autorizzazione ovvero della revoca;

c) non accompagnate dal pagamento della relativa tassa o con tassa pagata parzialmente.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione:

a) progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché indicata la disciplina di sosta o di divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico e/o degli attraversamenti pedonali;

b) relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni - elementi di illuminazione – fioriere - cestini ecc.);

c) atto di consenso dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile e/o del titolare di altro esercizio commerciale adiacente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi così come definiti dall'art.36 c. 1.

f) copia di documento di identità in corso di validità;

g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;

4. La mancanza anche di solo uno dei documenti succitati, costituisce improcedibilità dell'istanza sino ad avvenuta regolarizzazione.

5. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti al comma 2 lettera c) del presente articolo, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 1 e 3 del presente articolo a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari a 3 volte la tassa da corrispondere a favore del Comune di Nicolosi. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza dell'autorizzazione di

occupazione di suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio contestate per la violazione di disposizione normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors.

6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della TOSAP, al Settore Viabilità e Traffico, al Comando di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde.

7. L'allestimento di dehors aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee stagionali non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico;

ART.37

PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere prorogato previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del Servizio, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'occupazione di cui si chiede proroga. Resta fermo che la proroga potrà essere richiesta unicamente nell'ambito del periodo di cui all'art. 34.

ART.38

ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

2. Nei dehors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

4. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

ART.39

REVOCA O SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DAL DEHORS.

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero

da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione alla tassa dell'anno successivo.

4. Nel caso di revoca, il Responsabile del Servizio deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in caso di affidamento a terzi, al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde.

ART.40

DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART.41

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienicosanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione e altri oggetti non autorizzati.

3. L'autorizzazione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.

6. In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.

7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ART.42

PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le modalità di denuncia, del versamento della tassa giornaliera di smaltimento e dell'iscrizione ai ruoli della relativa tassa sono stabilite nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

CAPO III

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS CONTINUATIVI

ART.43

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. Le occupazioni con dehors continuativi sono soggette a concessione di occupazione di suolo pubblico. La stessa è rilasciata per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri sei anni, previa presentazione di apposita istanza.
2. Decorsi i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo provvederà a rinnovare l'autorizzazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso.

ART. 44

CANONE

1. L'occupazione con dehors continuativo è assoggettata alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed alla TARI
2. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e, se viene riscontrato il mancato pagamento, notifica al titolare del provvedimento apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 15 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell'atto di concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato ed escusse le quote di canone non versate e le spese di rimozione sostenute dal Comune, decurtando l'importo dal deposito cauzionale previsto dal successivo art. 48.

ART.45

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS CONTINUATIVO

1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) elementi di delimitazione;
 - c) pedane;
 - d) elementi di copertura e riparo (ombrelloni, tende, etc)
 - e) impianto di illuminazione;
 - f) elementi accessori: cestini per i rifiuti, impianti di diffusione sonora, impianti di riscaldamento.

2. Sono ammissibili dehors continuativi aperti con strutture simili a quelle previste nel titolo II art. 6 del presente Regolamento per i dehors stagionali e con i criteri di realizzazione indicate in detto articolo.

3. Sono ammissibili altresì dehors continuativi chiusi. I dehors chiusi possono essere realizzati a partire dalle strutture di base dei dehors stagionali, con la precisazione che le stesse non sono vincolanti nel dettaglio, ferme restando le specifiche di cui agli articoli che seguono.

Ad esse, quindi, possono essere aggiunti ulteriori elementi, sia strutturali che di completamento, a condizione che gli inserimenti avvengano nel rispetto dell'aspetto esteriore della struttura e che siano tali da garantirne l'uniformità tipologica con le restanti strutture aperte o stagionali.

Nel caso di posizionamento di dehors continuativi chiusi in zona del centro storico sarà consentito il posizionamento di pedana anche laddove sia presente pavimentazione lapidea.

4. Non sono ammissibili dehors continuativi costituiti da soli tavoli e sedie.

5. Nei dehors continuativi aperti e chiusi di norma per il riscaldamento del dehors dovrà essere sfruttato l'apporto termico derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo, avveduto e prudente, degli impianti di riscaldamento è comunque ammesso

Gli impianti di riscaldamento dovranno possedere conformi certificazioni e, nel caso di dehors chiusi, dovranno essere rispettati i requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.

6. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, polycarbonato trasparente, vetro infrangibile, etc. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo o alla pedana solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale ritenuto idoneo dal Ufficio Tecnico Comunale) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato al di fuori delle zone omogenee A di P.R.G., di utilizzare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

ART.46

CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. Collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso di cui l'esercente abbia la disponibilità. In ogni caso i dehors continuativi non potranno essere collocati o estendersi davanti ad altra proprietà o davanti ad altri esercizi.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione del caso in cui il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione"

Non è consentito installare dehors continuativi o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico.

E' parimenti vietato installare dehors continuativi nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone invalide.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Locale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,20; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 1.20, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso.

4. Nel caso in cui il dehors venga a collocarsi sulla sede stradale in posizionamento non protetto dovranno essere realizzate apposite opere di separazione e di difesa del dehors. A giudizio dell'Amministrazione potrà essere richiesto che le suddette opere vengano realizzate anche in altri casi oltre a quello prima citato.

5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione

6. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.

ART.47

DEPOSITO CAUZIONALE

1. A titolo di garanzia per l'Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria), prestato a favore del Comune di Aci Bonaccorsi, per una somma corrispondente ad un'annualità dell'importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per eventuali morosità nel pagamento del canone e per pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehors o all'esercizio dell'attività. Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehors.

2. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del dehors, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

ART.48

ESAME PROGETTO PRELIMINARE

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di struttura ricettiva che intenda collocare un dehors continuativo dovrà presentare all'Ufficio Tecnico del Comune progetto preliminare dello stesso che verrà sottoposto al parere preventivo oltre che dell'Area Urbanistica anche del Comando Vigili Urbani.
2. Al progetto dovrà essere allegato parere preventivo del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L.

ART.49

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

1. Il titolare dell'esercizio, ottenuto parere favorevole sul progetto preliminare, dovrà presentare, secondo la procedura e allegando la documentazione così come di seguito definita:
 - estratto del PRG con evidenziata l'area di intervento;
 - planimetria di zona in scala 1:100 e 1:500;
 - rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
 - documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto di intervento e di quella immediatamente circostante;
 - dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi, e deposito di polizza fideiussoria;
 - richiesta di concessione di suolo pubblico.
 - apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o segnalazione di nuova apertura (nel caso di dehors richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande)
 - notifica sanitaria all'ASL competente per territorio dell'intervento;
 - relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
 - certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza,) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
2. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo temporaneo, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse.
3. Il titolare per la collocazione di un dehors continuativo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. deve presentare altresì domanda per ottenimento di autorizzazione paesaggistica.
4. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale paesaggistica, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo allegando apposita documentazione.
5. Le varie istanze/segnalazioni dovranno essere presentate unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.);

ART.50 ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei dehors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonché di quelli temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

ART.51 CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Salvi i motivi di revoca previsti all'art. 41 del presente regolamento nonché in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. In caso di realizzazione difforme dal permesso di costruire rilasciato, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali, il concessionario incorrerà nella revoca del permesso concesso.
3. La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario

ART.52 DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno ad intimare al concessionario le opere da realizzare. In caso di inerzia protratta oltre 30 giorni, i lavori saranno fatti eseguire dall'amministrazione Comunale utilizzando la somma depositata a garanzia, salvo recupero con atti legali del maggior costo dei lavori stessi l'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 53 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione di autorizzazione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.

CAPO IV SISTEMA SANZIONATORIO

ART.54 SISTEMA SANZIONATORIO

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della tassa (TOSAP) per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal Regolamento COSAP e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250 4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.

CAPO V ART.55 DEHORS INSTALLATI SU AREA PRIVATA

1. Le disposizioni di cui a presente Regolamento si applicano, per quanto compatibile, anche ai dehors installati su area privata. L'Ufficio Tecnico Comunale valuterà caso per caso i progetti di dehors su area privata visibili dalla pubblica via nel caso in cui questi si discostino da quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento per quanto concerne gli elementi costituenti i dehors e in generale i criteri di sua realizzazione

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART.56

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento Edilizio
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente